

ALLEGATO “ (B)” - DOMANDE NON AMMESSE

DOMANDE NON AMMESSE SECONDO I CRITERI STABILITI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 280 DEL 10.09.2019, PER L'ASSEGNAZIONE N. 23 STALLI -MERCATINO DELL'HOBBISTICA- PIAZZA Q. SELLA .

COGNOME	NOME	RIFERIMENTO DI PROTOCOLLO	ORA DI ARRIVO	ESITO DELLE DOMANDE	MOTIVAZIONE	//
COCCO	ADELE	PROT. 42808 DEL 13/9/19	H. 10.20	NON ACCOLTA	LA DOMANDA RISULTA IDENTICA A QUELLA GIA' PERVENUTA CON NOTA PROT. 42791 DEL 13/9/19 H. 10.09 CON ESITO (ACCOLTA)	
VIRDIS	GIUSEPPE	PROT. 43018 DEL 16/9/19	H. 10.54	NON ACCOLTA	LA DOMANDA RISULTA IDENTICA A QUELLA GIA' PERVENUTA CON NOTA PROT. 42935 DEL 16/9/19 H. 09.10 CON ESITO (ACCOLTA)	//
BERUTTI	GIANLUCA	PROT. 43043 DEL 16/9/19	H. 11.25	NON ACCOLTA	NON SONO STATI ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITA'	
BONADEO	ROBERTO	PROT. 43044 DEL 16/9/19	H. 11.28	NON ACCOLTA	NON SONO STATI ALLEGATI I DOCUMENTI DI IDENTITA'	

Le istanze da produrre agli organi della Pubblica Amministrazione per essere ammessi a partecipare a concorsi, selezioni, devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Deve in proposito rammentarsi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, la mancata allegazione all'istanza della copia del documento d'identità, rende l'atto inidoneo a spiegare gli effetti previsti della corrispondente fattispecie normativa, in quanto nullo per difetto di una forma essenziale stabilita dalla legge.

L'allegazione di un valido documento d'identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l'elemento della fattispecie normativa teleologicamente diretto a comprovare non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l'imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.

Da ciò ulteriormente conseguendo che l'omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale.

(Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, con sentenza N° 52 del 16 febbraio 2017).

Giova inoltre precisare che il precisato obbligo deriva direttamente da disposizione di legge (Art. 38 D.P.R. N° 445/2000), ed altro che all'interessato nulla avrebbe impedito di allegare alla domanda la copia cartacea del proprio documento di identità.